



Accesso fondo garanzia TFR

COS'E'

Il Fondo di garanzia del TFR e dei Crediti di lavoro

L'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l'INPS il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di intervenire nel pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo.

L'intervento del Fondo è stato esteso dagli artt. 1 e 2 del Dl.gs. n. 80/82 anche alle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.

CHI PUO' FARE DOMANDA

Possono presentare domanda tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di garanzia (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

A decorrere dall'1/07/1997 (art. 24 comma 1 L. 24/6/1997, n. 196) possono altresì fare domanda i soci di cooperative di lavoro, anche per periodi anteriori, purché in regola con i versamenti contributivi (Circ. n. 175 del 03/07/1997; Circ. n. 273 del 30/12/1997; Circ. n. 74 del 15/07/2008).

Possono presentare domanda anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – art. 2122 c.c.) ed i cessionari a titolo oneroso del TFR (circ. 89/2012).

Lavoratori esclusi

Lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (TFR pagato da INPS – Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri (TFR pagato da CONSAP Spa)

Lavoratori dipendenti da Aziende agricole (limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui TFR è accantonato all'ENPAIA e agli operai a tempo determinato)

Lavoratori dipendenti da Amministrazioni dello Stato e parastato, Regioni, Province e Comuni

Giornalisti professionisti, per i quali il Fondo di garanzia è gestito dall'INPGI.

REQUISITI

Il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (Circ. n. 74 del 15/07/2008).



Nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l'intervento del Fondo sono:

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
- Accertamento dello stato d'insolvenza: apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria)
- Accertamento dell'esistenza del credito a titolo di T.F.R. e/o ultime tre mensilità. Tale accertamento nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia. In caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura.

Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti sono:

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
- Inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali
- Esistenza del credito per TFR rimasto insoluto
- Insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata. Il requisito s'intende realizzato quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio ed adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.

Le prestazioni erogate dal Fondo:

Trattamento di Fine Rapporto e CREDITI DI LAVORO

Il Trattamento di Fine Rapporto è quella somma di denaro che il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori subordinati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa della cessazione stessa. E' disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile e si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso 13,5 alla quale va aggiunta la rivalutazione dell'importo accantonato fino all'anno precedente. Il TFR è esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed il relativo diritto si prescrive in 5 anni (art. 2948 co.5 c.c.); trattandosi di una



prescrizione breve, quando è riconosciuto con sentenza passata in giudicato si prescrive in 10 anni (art. 2953 c.c.). Il Fondo garantisce il pagamento dell'intero T.F.R. nella misura in cui è accertato nell'ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro. In caso di concordato preventivo, il Fondo di garanzia interviene nella misura in cui il piano prevede che il credito sia soddisfatto; il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro per le somme da questo dovute ai lavoratori e non anche per quelle da cui è stato da essi liberato, con l'adesione alla proposta concordataria. **I crediti di lavoro (artt. 1 e 2 D.lgs. n. 80/92).** I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di Garanzia sono quelli inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, da intendersi come tre mesi di calendario o, più precisamente, come l'arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

A seguito della riforma della Legge fallimentare che ha portato da 15 a 30 i giorni per proporre opposizione o impugnazione, quando il datore di lavoro sia stato assoggettato a fallimento ed amministrazione straordinaria, la domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui all'art. 97 L.F., con la quale il curatore informa che lo stato passivo è stato reso esecutivo. Quando il datore di lavoro sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, la domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo al deposito dello stato passivo di cui art. 209 L.F. Nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo al deposito del decreto che decide su di esse. Quando il datore di lavoro sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione. In caso di esecuzione individuale, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo.

TEMPI DI DEFINIZIONE

L'Istituto è tenuto a liquidare le prestazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti previsti.



TASSAZIONE

Le somme erogate dal Fondo di Garanzia a titolo di T.F.R., crediti di lavoro e oneri accessori sono assoggettate a ritenuta dall'Istituto, quale sostituto di imposta ai sensi della vigente normativa fiscale. Per completezza dell'informazione si ricorda che la ritenuta fiscale operata dall'Istituto ha carattere provvisorio, in quanto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ha previsto che gli Uffici Finanziari riliquidino l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

Prescrizione

La legge 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del T.F.R. a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto: esso, pertanto, rimane quello quinquennale stabilito dall'art. 2948 p. 5) c.c. per il T.F.R. Con riferimento ai crediti di lavoro, invece, l'art. 2 co. 5 del D.lgs n. 80/92 ha previsto che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno.

SARAI IN OGNI CASO CONTATTATO DA UN CONSULENTE DEDICATO NEL CASO DI INTEGRAZIONI O PER QUALSIASI CHIARIMENTO NECESSARIO.

AVVERTENZA: La presente scheda non ha pretesa di esaustività, ha funzione puramente esemplificativa, non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.